Automobile Club d'Italia
SPORT

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sentenza n. CS15/23

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di settembre e il giorno 3 del mese di novembre, in collegamento da remoto tramite la piattaforma Google Meet, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

- Pres. Claudio Zucchelli — Presidente
- Pres. Franco Massi — Relatore
- Cons. Carlo Schilardi — Componente

con l'assistenza del Segretario, Francesco Pantano.

Sul reclamo in appello proc. CS 10/23, presentato dalla società AMO Racing Team avverso la decisione del Collegio dei Commissari Sportivi n. 62 in data 25 giugno 2023, uditi il relatore, la parte ricorrente (rappresentata in udienza dal Sig. Mirco Giarratano) e la procura federale (rappresentata in udienza dall'Avv. Angelo De Crescenzo), pronuncia la seguente

SENTENZA

DESCRIZIONE DEL FATTO

In data 24 giugno 2023, presso il South Garda Karting, nell'ambito del Campionato Junior Rok, si svolgeva in notturna la 5^ gara "Rok Cup Italia".

Al termine della gara stessa il Collegio dei Commissari Sportivi, previo accertamento da parte del Delegato tecnico (in regime di "parco chiuso" ex art. 24 del RDSSK 2023), escludevano dalla competizione il concorrente n. 613, Czapla Franciszek di nazionalità polacca, perché la campana della frizione e la frizione stessa del suo kart risultavano sporche di una sostanza oleosa nera, in asserita violazione dell'art. 4.8, lettera d), del Regolamento Tecnico Karting.

Avverso tale decisione veniva formalizzato il ricorso oggi in decisione, evidenziando che: "*Il motore del conduttore montava il pignone da 11 denti vortex che a differenza del pignone da 12 denti vortex con gabbia rulli monta una boccola in ottone che necessita di una periodica lubrificazione con grasso (solido) per evitare il grippaggio. Le tracce di sostanza oleosa viscosa (2 gocce) presenti all'interno sono conseguenza del rilascio dell'olio al superamento del dropping point (temperatura di rilascio dell'olio da parte del grasso) tale presenza di olio, due gocce, nell'angolo interno della campana frizione (trasferite dalla forza centrifuga) non ha apportato alcun vantaggio in quanto non è venuto a contatto con la superficie esterna della frizione. Vogliamo far notare che se ci fosse stato l'intenzione di beneficiare di una lubrificazione nella zona frizione sarebbe stato utilizzato del lubrificante spray*

evaporabile e poco visibile (tipo wd40) e non un olio viscoso (appiccicoso e senza benefici). Si vuole dimostrare che la presenza dell'olio è conseguenza un difetto di progettazione del motore (cattivo scorrimento pignone da 11 denti) e non dalla volonta' di trarre beneficio dalla violazione delle regole."

La Procura federale controdeduceva, osservando che: "*Il Commissario Tecnico, Ing. Tuzzolo, che ha effettuato la verifica ha chiarito, richiamando l'art. 4.8., lett. d) del Regolamento Tecnico Karting, come "per le classi con frizioni monoposto (mozzo frizione e campana frizione)" (come nel caso di specie) "è vietato ogni tipo di lubrificazione interna (grasso, olio, ecc.)" ed ha accertato che "la campana della frizione e la frizione risultavano sporche di una sostanza oleosa nera" (cfr. Rapporto n. 57). Dunque, stabilito normativamente il divieto di qualsivoglia sostanza oleosa (cfr. anche art. 9 Regolamento di Marca Rok, a mente del quale "la frizione deve essere a secco; è vietato ogni tipo di lubrificazione interna") ed indipendentemente dalla mancata contestazione del ricorrente circa la non conformità del particolare, la tesi secondo la quale la presenza di detta sostanza non avrebbe apportato alcun beneficio prestazionale appare irrilevante. Infatti, come risulta nel richiamato Rapporto n. 57, il Commissario Tecnico ha specificato che la rilevata irregolarità tecnica deve essere ricondotta nella lettera C- dell'art. 128 R.S.N. ("Non conformità dovute a lavorazioni o altre operazioni eseguite scientemente, indipendentemente dal fatto che comportino o meno vantaggi"). Ad ulteriore conferma dell'accertata non conformità, soccorre il supporto fotografico trasmesso dall'Ing. Tuzzolo. Il C.T., nell'illustrare detto supporto, ha chiarito che "si può notare il segno lasciato dal dito che ha rimosso la patina oleosa lasciando il metallo a nudo, lucido e pulito. Nella prima foto, il riflesso delle luci della sala Sportivi fa trasparire sfumature blu/violacee tipiche di un lubrificante sintetico (…). Anche il materiale di attrito della frizione era visibilmente bagnato sulla superficie di contatto tanto da avere una colorazione più scura. La percezione sensoriale (vista e tatto) al momento della verifica per Noi tecnici e solo per quel concorrente (sui tre verificati in quella gara) era inequivocabile sulla presenza di una sostanza oleosa*".

In sede di prima udienza la parte ricorrente e la procura federale rinnovavano e confermavano le tesi già esposte in atti.

Parte ricorrente, in particolar modo, evidenziava una presunta incongruenza delle attuali norme tecniche del karting, sostenendo che l'impiego del pignone da 11 denti (a differenza di quello da 12) sostanzialmente costringe all'utilizzo di una qualche forma lubrificazione del pignone stesso, pena il grippaggio dell'intero motore, ma senza che ciò riguardi il mozzo e/o la campana della frizione. All'esito di tale notazione questo Giudice, al fine di poter decidere con piena cognizione di causa, audiva il Delegato tecnico Ing. Luca Tuzzolo, che nella successiva udienza del 3 novembre 2023 confermava la non necessità di alcuna lubrificazione anche con il pignone da 11 denti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutto ciò premesso e considerato, anche a seguito della citata audizione tecnica, osserva questo Giudice che le disposizioni dell'ordinamento sportivo di settore richiamate ed applicabili alla fattispecie concreta [art. 4.8., lett. d) del Regolamento Tecnico Karting] non paiono consentire alcun margine interpretativo idoneo ad accogliere i motivi del ricorso, posto che anche il presunto "difetto di progettazione del motore" non potrebbe assurgere a motivo valido per violare oggettivamente una chiara norma tecnica che vieta "*ogni tipo di lubrificazione interna*", senza particolari distinguo fra pignone, boccola, mozzo e campana della frizione; e ciò a prescindere dall'accertamento circa il conseguito vantaggio tecnico (o meno) rispetto agli altri concorrenti. Non risulta, peraltro, che la presunta "inadeguatezza tecnica" del pignone da undici denti rispetto alla chiara e netta limitazione posta dalla

normativa vigente nel settore karting sia mai stata evidenziata dalla parte reclamante, né da altri, ai competenti organi della Federazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello rigetta il reclamo e compensa le spese fra le parti in giudizio.

Dispone l'incaricamento del deposito cauzionale.

Concede 10 giorni per il deposito delle motivazioni.

Così deciso, in videoconferenza, il 22 settembre 2023 e il 3 novembre 2023.

Il Relatore - Estensore
Franco Massi

FRANCO MASSI
CORTE DEI CONTI
03.11.2023 23:14:16
GMT+01:00

Il Presidente
Claudio Zucchelli

Claudio
Zucchelli
MIN.
ECONOMIA
E FINANZE -
DIP.
FINANZE
03.11.2023
17:44:10
GMT+00:00